

STATUTO ASSOCIAZIONE POTENZIAMENTI ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata: POTENZIAMENTI ODV che assume la forma giuridica di Associazione, ed è formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

L'Organizzazione ha sede legale in via Kennedy 75B nel comune di Rende (CS).

La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, su delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

I soci dovranno essere tempestivamente avvisati del trasferimento.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4
(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

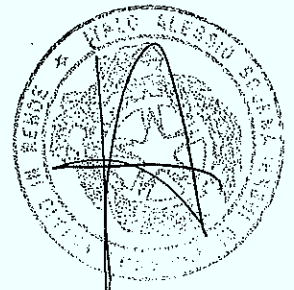
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



Teresa Di Stefano

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività sopra indicate vengono svolte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. Organizzazione di attività formative e corsi di alta formazione dirette al personale delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado inclusa l'università.
2. Organizzazione di attività di formazione professionale, orientamento, alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni; anche d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale,
3. Organizzazione di attività culturali e laboratori didattici, espressivi, musicali, multimediali, campus didattici e ludici ed attività volte all'inclusione ed al benessere psico-fisico dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, sigla che indica la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), Disturbo dello Spettro Autistico, altri disturbi evolutivi, oltre a forme di disagio giovanile che si manifestano con differenti espressività.
4. Organizzazione di attività di vario genere finalizzate al coinvolgimento di ragazzi definiti NEET ("Not in Education, Employment or Training"), giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, al fine di orientarli e accompagnarli verso percorsi professionalizzanti.
5. Organizzazione di manifestazioni, conferenze e spettacoli, attività di formazione ed informazione, convegni e dibattiti nazionali ed internazionali, inerenti al tema dei BES e delle categorie di soggetti previste al precedente punto 2, ed eventuali altri bisogni sociali emergenti.
6. Istituzione di reti tra Enti, Istituzioni Scolastiche e figure professionali preposte alla diagnosi di soggetti con DSA e di altri disturbi evolutivi al fine di diffondere buone pratiche e fronteggiare le differenti criticità presenti sul nostro territorio.
7. Attivazione di forme di collaborazione con istituzioni, enti e Associazioni che operano nel campo della scuola e del disagio sociale col fine di avviare percorsi sinergici di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle categorie di soggetti previste nei punti 2 e 3.
8. Affiancamento di alunni in età scolare nello svolgimento dei compiti, offrendo sostegno didattico, contribuendo a consolidare i metodi di studio già introdotti dalle scuole di provenienza, aiutandoli a compensare le difficoltà di apprendimento nello studio delle materie scolastiche.
9. Rafforzamento delle abilità cognitive dei ragazzi stimolandone le capacità, proponendo anche attività ludiche mirate a favorire la libera espressione di ognuno.
10. Costruzione di legami sinergici sul territorio promuovendo iniziative volte ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato.
11. Contrasto alla demotivazione dei ragazzi allo scopo di migliorarne il rendimento sco-

lastico e le capacità personali lavorando sulla valorizzazione dell'individuo e del proprio io attraverso le attività proposte.

12. Attivazione di un servizio di programmazione dello studio personalizzato per ragazzi ed adulti che presentano specifici disturbi dell'apprendimento (DSA), attraverso personale qualificato.
13. Organizzazione di eventi ed attività sportive inerenti alle varie discipline, in maniera autonoma o attraverso la collaborazione con le Società Sportive e Federazioni nazionali ed internazionali.
14. Più in dettaglio l'Associazione, anche attraverso la stretta collaborazione con le U.O. di Neuropsichiatria Infantile, le figure cliniche specialistiche, l'USP, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le altre strutture ed Enti presenti sul territorio, si propone i seguenti obiettivi:
 - a) Accoglienza del disagio.
 - b) Ascolto e sostegno alle famiglie, agli studenti ed ai docenti.
 - c) Informazione, sensibilizzazione sulle problematiche relative ai DSA e alle categorie di soggetti previsti punto 2.
 - d) Informazione e formazione dirette al personale delle scuole di ogni ordine e grado sulle strategie e metodologie didattiche innovative avvalendosi, ad esempio, delle misure compensative e dispensative, delle nuove tecnologie, e di quanto altro sia utile a favorire l'apprendimento da parte degli studenti.
15. Inoltre al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati l'Associazione PotenziaMenti intende promuovere attività culturali quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, manifestazioni, proiezioni di film e documentari, lezioni, corsi, concerti, concorsi, incontri di formazione come corsi di alta formazione, di aggiornamento, perfezionamento, di sostegno teorico-pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca specificamente rivolti al miglioramento delle capacità di apprendimento; attività editoriale come pubblicazione di bollettini di informazione sulle attività compiute dall'Associazione nonché di aggiornamento normativo, pubblicazione di atti di convegni e manifestazioni, di seminari, di materiale didattico vario, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
16. Promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività svolte dall'Associazione, attuando le iniziative che di volta in volta saranno ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi medesimi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

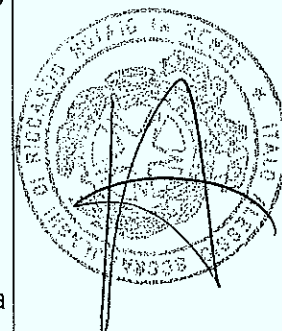
L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria.

ART. 5 (Esercizio sociale)

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



A large, handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature appears to read "Teresa Di Andrea".

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari.

Soci Fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci Sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- ▮ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ▮ essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- ▮ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ▮ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- ▮ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ☐ versare la quota associativa unitamente ad ogni altro contributo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne sancisce la decadenza nella prima riunione utile.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, sia moroso o inattivo, può essere escluso dall'Organizzazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- ▮ Assemblea dei soci
- ▮ Consiglio Direttivo
- ▮ Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o qualsiasi altro mezzo comunicativo idoneo, che la porti a conoscenza di tutti i soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'Assemblea dovrà essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; è altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



A large, handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri, dura in carica per un periodo di 5 anni e può essere rieletto. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Al fine di tutelare l'Associazione, gli intenti e gli sforzi operati dai soci fondatori, all'interno del Consiglio Direttivo la veste di Presidente sarà ricoperta a turno dai Soci Fondatori.

Nel caso di rinuncia dell'incarico e/o qualsiasi altra causa dovesse manifestarsi da parte del-

l'eletto Presidente, la carica sarà proposta prioritariamente agli altri Soci Fondatori.

Nel caso in cui nessuno dei Soci Fondatori abbia possibilità di ricoprire la carica, la nomina del Presidente spetterà all'Assemblea ordinaria.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci
- fissare l'ammontare della quota associativa
- convocare le Assemblee
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 9.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti perda dalla carica di consigliere e/o decada oltre la metà del Consiglio, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono conservati agli atti che devono essere accessibili agli associati che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Visto quanto previsto dall'art. precedente, a cui si rimanda, il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme al Vice Presidente.

I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice Presidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

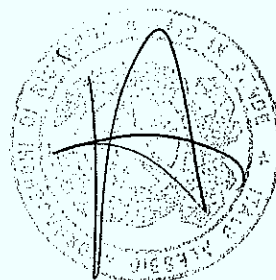
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.



Versa D. Andreu

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 26

(Durata e scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento viene approvato in Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. La medesima Assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

